



**COMUNE DI SAN GIUSTO CAN.**  
**CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

N. 13

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
 CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: VARIANTE STRUTTURALE NUMERO QUATTRO AL P.R.G.C. -  
 DETERMINAZIONI ALLE OSSERVAZIONI DEGLI ENTI COM PETENTI  
 ED APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, RAPPORTO  
 AMBIENTALE E SINTESI NON TECNICA (L.R. 1/2007).

L'anno duemiladiciotto addì trenta del mese di aprile alle ore 18.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

BOGGIO GIOSI	SINDACO	Presente
MENNUNI MICHELE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
SUCCA MASSIMO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
CERUTTI GIACOMO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
AMORE SIMONA SANDRA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
AMATO SALVATORE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
BOGGIO LEANDRO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
IAVELLO MARIELLA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
POGLIANO MIRKO	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
PRONO MORENO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
LIBONATI GIUSEPPE	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
SAYA GIUSEPPE FRANCESCO T.	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
FURNO GIUSEPPE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente

Totale presenti 11

Totale assenti 2

Partecipa, altresì, alla adunanza il Segretario Comunale Sig.. MAGGIO DR. SERGIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra BOGGIO GIOSI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso che** per il Comune di San Giusto Canavese la struttura urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di PRGC, approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 85-24686 del 03/05/1993 e successivamente modificato con Varianti Strutturali approvate con deliberazioni G.R. n. 42-14529 del 29/11/1996, n. 34-01589 del 28/11/2005 e n. 30-13116 in data 25/01/2010;
- ha approvato inoltre le seguenti varianti parziali:
  - o Variante Parziale UNO al PRGC approvata con D.C.C. n. 16 del 25/02/1998
  - o Variante Parziale DUE al PRGC approvata con D.C.C. n. 25 del 07/06/1999
  - o Variante parziale n. TRE al PRGC approvata con D.C.C. n. 59/07 del 04/12/2007
  - o Variante parziale n. QUATTRO al PRGC approvato con D.C.C. n. 18 del 08/04/2008
  - o Variante parziale n. CINQUE al PRGC approvato con D.C.C. n. 52 del 27/10/2008
  - o Variante parziale n. SEI al PRGC approvato con D.C.C. n. 9 del 04/03/2009
  - o Variante parziale n. SETTE al PRGC approvato con D.C.C. n. 68 del 30/11/2009
  - o Variante parziale n. OTTO al PRGC approvato con D.C.C. n. 24 del 09/06/2010

### **Premesso**

- **Che** l'art. 89 (disposizioni transitorie) della L.R. 25 Marzo 2013, n. 3 che fissa la procedura per addivenire all'approvazione della variante allo strumento urbanistico, stabilendo al comma 3, che i procedimenti di formazione e approvazione degli strumento urbanistici generali e delle relative varianti, avviati e non ancora conclusi, ai sensi della l.r. 56/77, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della presente legge, possono concludere il loro iter nel rispetto delle procedure disciplinate dalle disposizioni di cui agli articoli 15,17,31bis,31ter,40,77 e 85 comma 5 della l.r. 56/77, nel testo vigente.
- **Che** lo stesso art. 89 della succitata L.R. stabilisce che è fatta salva la facoltà del comune di concludere il procedimento secondo le procedure disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 15,17 e 40 della l.r. 56/77 come sostituiti dalla L.R. 25 Marzo 2013, n. 3 stessa
- **Che** la procedura per la conclusione dell'iter di approvazione della presente variante strutturale è disciplinata dalle disposizioni di cui agli articoli 15, 17, 31bis, 31ter, 40, 77 e 85 comma 5 della L.R. 56/77, nel testo antecedente alla L.R. 25 Marzo 2013, n. 3 come previsto al comma 3, dell'articolo 31, legge Regionale n. 26 del 22 dicembre 2015;

### **Richiamata**

- la propria deliberazione C.C. n. 7 del 11/03/2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale ha approvato il documento programmatico previsto dall'art. 31 ter della Legge Regionale 56/77 e la Relazione preventiva di assoggettabilità alla VAS ai sensi della Legge Regionale 40/08.



valutazione ambientale strategica, assunto dal Settore Valutazione ambientale e Procedure Integrate in data 05/07/2017 prot. n. 16040 (allegato B);

- Valutazioni dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente (ARPA), protocollo n. 4112 del 03/07/2017 (allegato C),
- Città Metropolitana di Torino – Settore Tutela e Valutazioni Ambientali – Osservazioni al Rapporto Ambientale (RA) protocollo n. 4088 del 30/06/2017 (allegato D),

**Dato atto** che la Città Metropolitana di Torino con il succitato Decreto del Vicesindaco di Torino n. 255-13139/2017 ha espresso parere di compatibilità della Variante strutturale n. 4 con il Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2" approvato con deliberazione Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale, comma 5*; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture, commi 1 e 3*; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo, comma 2*.

**Considerato che** per concludere l'iter di formazione della presente variante occorre esaminare i restanti pareri ed osservazioni succitati e successivamente approvare le conseguenti determinazioni in via definitiva alla variante stessa;

**Considerato inoltre che** ai sensi del comma 12 dell'art. 31ter della legge regionale 56/77, nel testo antecedente alla L.R. 25 Marzo 2013, n. 3, occorre, per il proseguo dell'iter di formazione della variante strutturale numero quattro al P.R.G.C., accettare integralmente i pareri e le osservazioni formulate dalla conferenza di pianificazione, ovvero ai sensi del comma 13 dello stesso articolo, il consiglio comunale, se non intende accettare integralmente il parere della conferenza di pianificazione, può, dandone adeguata motivazione, riproporre le parti da cui intende discostarsi alla conferenza di pianificazione che, riconvocata dal sindaco, entro trenta giorni dalla prima riunione, esprime un definitivo parere di compatibilità con la pianificazione e programmazione sovralocale.

## VISTO

- il PRGC vigente e sue successive varianti;
- il progetto di variante redatto dal tecnico incaricato;
- il comma 14 dell'art. 31ter della legge regionale 56/77, nel testo antecedente alla L.R. 25 Marzo 2013, n. 3;
- la LR 56/77 e s.m.i.;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi susseguiti:

Il Consigliere SAYA riferisce che il gruppo sarebbe favorevole ad approvare la variante strutturale pur facendo presente che l'Amministrazione non ha accolto circa il 68% delle richieste dei cittadini, però fa presente che vi sono dei punti che non condividono:

- 1) La planimetria contiene l'individuazione dell'area a servizi di cui si è parlato al punto precedente senza la correzione approvata con la precedente delibera.
- 2) Poiché la Regione aveva già evidenziato che dovevano essere stralciate alcune aree, nonostante ciò si è controdedito perdendo del tempo nell'approvazione della variante ed adesso le state stralciando.
- 3) Suggerisce all'Amministrazione, poiché i fabbricati della zona RN1 sono tutti realizzati, di trasformare la zona in RE, in quanto si svincolano capacità insediative che possono essere utilizzate in altre zone.

Il Presidente precisa che per quanto attiene alla correzione questo non poteva essere corretto in quanto è stato deliberato solo in questa sera.



Il Consigliere SAYA insiste nel dire che vi è incongruenza negli atti.

Per quanto attiene al secondo punto espresso dal Consigliere SAYA chiarisce che aver controdedotto alle richieste della Regione di stralciare alcune aree, non ha portato alcun ritardo nell'iter di approvazione della variante.

Per quanto attiene alla zona RN1 il Presidente precisa che la zona non è stata trasformata in RE in quanto non è ancora ultimata la realizzazione.

Il consigliere SAYA ritiene che tutte le opere del lotto sono state realizzate per cui si può procedere alla trasformazione.

Il Presidente replica che il PEC non è ancora chiuso.

Il Consigliere SAYA insiste nel ritenere già concluso il PEC perché sono trascorsi più di 10 anni.

AQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 1 comma del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, dai Responsabili, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

CON VOTI N. 8 favorevoli, N.—contrari, N. 3 astenuti (Sigg.ri: PRONO M., SAYA G., FURNO G.), SU n. 11 Consiglieri presenti e votanti, resi in forma palese, il cui esito viene accertato e proclamato dal Presidente;

### DELIBERA

**1) Di dare atto che le osservazioni pervenute dalla Regione Piemonte vengono interamente accettate e si modifica il progetto di Variante Strutturale di PRGC come segue:**

- a) Viene stralciata l'area RN9V4 di progetto preliminare riportandola con destinazione area agricola di tipo speciale (ATE) come nel piano vigente;
- b) Si provvede a modificare gli elaborati cartografici e normativi relativamente all'area di rispetto cimiteriale che viene portata alla profondità di 200 metri con contestuale aggiornamento della normativa nelle Norme Tecniche di Attuazione all'"articolo 42 Aree di rispetto":

*L'edificabilità delle zone limitrofe alle aree cimiteriali è disciplinata, a livello nazionale, dall'art. 338 r.d. del 27.07.34 (T.U. Sanità), come modificato dall'art. 28, legge 1° agosto 2002 n. 166, nonché a livello regionale dall'art. 27 L.R. 56/77 e s.m.i. che richiama espressamente lo stesso art. 338; la nuova versione dell'art. 27 L.R. 56/77 e s.m.i. stabilisce che i cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato e dispone, al comma 6, il divieto di costruire nuovi edifici entro una fascia di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, fatte salve specifiche condizioni individuate ai commi 6 bis, 6 ter e 6 quater dello stesso articolo.*

*Ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., art. 27 comma 6 quater, "nella fascia di rispetto dei cimiteri è consentita la realizzazione di infrastrutture, parchi, giardini, parcheggi pubblici o di uso pubblico e attrezzature di servizio all'impianto cimiteriale; all'interno di tale fascia sono consentiti, per gli edifici esistenti, gli interventi di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b), c) e d), nonché l'ampliamento funzionale all'utilizzo degli edifici stessi, nella percentuale massima del 10 per cento della superficie utile lorda."*

- c) Si provvede a modificare ed integrare le Norme Tecniche di Attuazione agli artt. 42, 45, 57 e 58 secondo quanto prescritto nel contributo dell'OTR.

Per quanto riguarda, nello specifico, le modifiche richieste dall'OTR:

Punto 2.2 Programma di monitoraggio:

1. si integrano i set di indicatori di attuazione proposti con l'introduzione dell'Indice di dispersione dell'urbanizzato, dell'Indice di frammentazione da infrastrutturazione, dell'indice di consumo di suolo reversibile; inoltre si introduce un nuovo indice riguardante le misure mitigative e compensative previste analizzando sia il numero che la tipologia dei diversi tipi di interventi;
2. Si integra l'indicatore relativo al paesaggio con un elaborato cartografico, allegato al Piano di monitoraggio, in cui si evidenziano i punti di osservazione e i coni visuali delle riprese fotografiche per renderne più agevole e omogenea l'applicazione.

a) Indice di dispersione dell'urbanizzato: **Dsp =**  
 **$[(Sud+Sur)/Su] * 100$**

Sud= Superficie urbanizzata discontinua (mq)

Sur = Superficie urbanizzata rada (mq)

Su = Superficie urbanizzata totale (mq)

Unità di misura =percentuale (%)

Rapporto tra la Superficie urbanizzata discontinua sommata alla Superficie urbanizzata rada e la superficie urbanizzata totale nella superficie territoriale di riferimento.

Consente di valutare la dispersione dell'urbanizzato relativamente alla densità dell'urbanizzato

b) Indice frammentazione da infrastrutturazione: **IFI = Li/Str**

Li = Lunghezza dell'infrastruttura (decurtata dei tratti in tunnel e di viadotto) (m)

Str = Superficie territoriale di riferimento (mq)

Su = Superficie urbanizzata totale (mq)

Unità di misura =m/mq

Consente di valutare la frammentazione derivante dall'infrastrutturazione; maggiore è il valore dell'indice, maggiore è la frammentazione

c) Indice di consumo di suolo reversibile: **CSR =**  
 **$(Scr/Str) * 100$**

Scr = Superficie consumata in modo reversibile (ha)

Str = Superficie territoriale di riferimento (mq)

Unità di misura =percentuale (%)

Consumo dovuto alla superficie consumata in modo reversibile (somma delle superfici di cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici, etc.) dato dal rapporto tra la superficie consumata in modo reversibile e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100.

Consente di valutare l'area consumata in modo reversibile (cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici etc.) all'interno di un dato territorio.

**attuazione delle misure mitigative e compensative**



*Si deve rilevare la variazione di quantità di aree compensative previste nelle Norme di Attuazione e quindi si devono misurare i m<sup>2</sup> di nuova realizzazione di aree compensative e le diverse tipologie di interventi realizzati con cadenza quinquennale.*

Punto 3 Considerazioni di carattere ambientale, territoriale e paesaggistico

Punto 3.1 Suolo

1. Viene stralciata l'area RN9V4 di progetto preliminare riportandola con destinazione area agricola di tipo speciale (ATE) come nel piano vigente;
2. Si modifica l'articolo 57 Prescrizioni e indirizzi generali di tipo "ambientale" delle Norme Tecniche di Attuazione introducendo, come ultimo comma del punto "2 aree produttive" le seguenti prescrizioni:

*"Nelle aree produttive e commerciali di nuova realizzazione, al fine di garantire la massima permeabilità superficiale possibile, compatibilmente con le caratteristiche di vulnerabilità degli acquiferi presenti e in relazione alle attività svolte, si richiede di realizzare pavimentazioni in materiali filtranti e assorbenti nei marciapiedi e nei parcheggi pubblici. All'interno delle aree private, si raccomanda di realizzare pavimentazioni filtranti unicamente nei parcheggi per mezzi leggeri, garantendo invece una superficie impermeabile ai parcheggi per mezzi pesanti e ai piazzali dove si svolgono le attività lavorative e le operazioni di carico e scarico. Si raccomanda inoltre di prevedere sistemi di prevenzione e controllo di possibili sversamenti."*

3. Per quanto riguarda le aree residenziali RC2V4 e RC3V4, proposte come sostituzione dell'area RN°17 del vigente PRGC, si evidenzia che al penultimo comma dell'articolo 45bis Prescrizioni idrogeologiche" del vigente PRGC vi è una fascia di rispetto lungo il corso della Gora del Molino per una profondità di 5 metri dalla sponda della gora;
4. Si evidenzia che in fase di attuazione del tracciato della strada di previsione ad est del concentrico presente nel vigente PRGC e non modificata, si provvederà ad una attenta analisi di tipo ambientale ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente.

Punto 3.2 Paesaggio e territorio

1. Si aggiornano i riferimenti presenti nel Rapporto Ambientale al PPR ai sensi della sua riadozione e approvazione; si evidenzia che nel vigente PRGC sono stati elencati gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico individuati ai sensi degli artt. 136 e 157 e 142 del D.Lgs n. 42 del 22/01/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e si modifica parzialmente l'articolo 47 Vincoli ai sensi del D.Lgs 42/2004" per una più chiara lettura secondo le indicazioni pervenute dall'Organo Tecnico Regionale e si introduce un nuovo articolo "47bis Disposizioni cogenti e prevalenti del Piano Paesaggistico Regionale" per indicare le disposizioni cogenti e prevalenti del PPR approvato con DCR n. 233-35836 del 03.10.2017):

*Art. 47 Vincoli ai sensi del D.lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali"*



Il PRGC individua le zone sottoposte al vincolo paesaggistico ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.Lgs n. 42 del 22/01/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" che sono le seguenti:

- "Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'autostrada Torino-Ivrea-Quincinetto (ex L. 1497/1939 - numero di rif. Regionale A094 nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte del PPR).

Il PRGC individua le zone sottoposte al vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs n. 42 del 22/01/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", che sono le seguenti:

- acque pubbliche e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di m. 150 ciascuna (art. 142, comma 1, lettera c) individuate nel Torrente Orco e nel Torrente Malesina;

- i territori coperti da foreste e boschi ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti al vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2, commi 2 e 6 del D.Lgs. n. 227/2001 (art. 142, comma 1, lettera g) e confermati dalla L.R. 4/2009;

- le aree gravate da usi civici (art. 142, comma 1, lettera h). Tutti gli interventi su beni soggetti a tutela ai sensi degli artt. 136, 157 e 142 del D.Lgs. 42/2004 (anche non puntualmente indicati nella cartografia di PRGC) sono soggetti all'autorizzazione prevista dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e dalla L.R. n. 32/2008 ovvero dall'art. 3 del DPR 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), ai fini della verifica della compatibilità paesaggistica degli stessi; non è richiesta l'autorizzazione per gli interventi elencati all'art. 149 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. e art. 3 comma 3° della L.R. 32/2008 e s.m.i., nonché all'art. 2 del DPR n. 31/2017.

Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi si precisa che il vincolo paesaggistico sussiste sulle aree come sopra definite, ancorché non cartograficamente individuate.

Art. 47bis Disposizioni immediatamente cogenti e prevalenti del PPR

Si richiamano le disposizioni immediatamente cogenti e prevalenti del PPR (approvato con DCR n. 233-35836 del 03.10.2017) contenute nelle Norme di Attuazione all'articolo 14, comma 11, all'articolo 16, commi 11, 12 e 13, all'articolo 33, comma 19, all'articolo 39, comma 9, all'articolo 46 commi 6, 7, 8 e 9, nonché nel Catalogo dei Beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, all'interno della sezione "prescrizioni specifiche" presente nella scheda relativa al bene A094. In caso di contrasto con le norme del PRGC sono prevalenti le norme del PPR sopra citate.

2. Si integra l'articolo 57 punto 2 aree produttive con le seguenti indicazioni:

"Si dovrà individuare una ristretta gamma di soluzioni tipologico-compensative univoche, che dovranno costituire il filo conduttore volto a conferire agli interventi produttivi carattere di organicità ed uniformità; si dovranno prediligere colorazioni e materiali di finitura con tonalità scure e opache riferite al contesto di riferimento (scelte nella gamma dei colori delle terre e della vegetazione quali grigi, marroni, verdi), tendendo a



smaterializzare e ad attenuare la rilevanza percettiva dei volumi previsti dai principali punti di osservazione.

Nel caso di nuove costruzioni dovrà essere prevista una fascia perimetrale arborata verso i confini del comparto che non si affacciano su aree destinate ad uso produttivo ma che si affacciano su aree libere, preceduta da una analisi agronomica per individuare le specie arboree che nel lungo periodo garantiscano dimensione della chioma e struttura dell'apparato radicale adeguate al conteso urbano in cui verranno inserite; inoltre non dovranno essere utilizzate le specie vegetali autoctone invasive inserite nelle Black-List approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 46-5100 del 18 dicembre 2012 ed aggiornate con DGR n. 23-2975 del 29 febbraio 2016."

3. Si riformula integralmente l'articolo 45 Aree boscate e aree instabili o potenzialmente instabili stralciando i primi due commi e inserendo le seguenti prescrizioni:

"Considerano bosco le superfici del territorio comunale che presentano i requisiti di cui all'art. 3 della L.R. 4/2009 e s.m.i.

Le perimetrazioni degli ambiti a bosco evidenziate dalle tavole del PRGC assumono valore puramente indicativo, in quanto l'individuazione delle aree boschive è indipendente sia dal tipo di classificazione catastale, sia dalle indicazioni di piano regolatore e dev'essere periodicamente verificata e aggiornata facendo riferimento allo stato di fatto dei luoghi, alla luce della vigente legislazione in materia forestale (D.Lgs. 227/2001, art. 4 L.R. 4/2009 e s.m.i., artt. 3 e 19, DPGR n. 2/R del 23 gennaio 2017) e dell'evoluzione dinamica dei boschi.

Nel caso in cui il PRGC preveda trasformazioni che comportano una modifica della destinazione d'uso nei terreni occupati da bosco, vincolati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g. del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., esse sono assoggettate all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

In tali ambiti è consentita esclusivamente l'attuazione degli interventi previsti dal D.Lgs. 227/2001 secondo le procedure e le prescrizioni previste dalla L.R. 4/2009 e s.m.i. e relativi regolamenti di attuazione.

E' fatta salva, per le fattispecie individuate al comma 3bis dell'art. 3 della L.R. 4/2009, l'eventuale attivazione delle procedure disciplinate dal regolamento 2/R/2017 ai fini dell'accertamento dell'esclusione dall'assoggettamento alle discipline forestale e paesaggistica.

La trasformazione boschiva deve essere compensata secondo quanto disposto dalla citata L.R. 4/2009 e i suoi regolamenti attuativi (DGR n. 23-4637 del 6 febbraio 2017).

Le eventuali misure di compensazione paesaggistica sono da ritenersi integrative e non sostitutive degli interventi di compensazione ai sensi della normativa forestale vigente e possono essere stabilite in sede di autorizzazione paesaggistica rilasciata ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco si intendono richiamati i contenuti dell'art. 10 della Legge 353/2000 Legge Quadro in materia di incendi boschivi e s.m.i.



Si richiamano, infine, le indicazioni normative del Piano Paesaggistico Regionale."

### Punto 3.3 Acqua

1. Si integra l'articolo 57 Prescrizioni e indirizzi generali di tipo ambientale" al punto 5 Interventi sui corsi d'acqua con il seguente comma:

" Dovranno essere mantenute e garantite la perfetta funzionalità idraulica della rete irrigua e la possibilità di svolgere agevolmente tutte le operazioni manutentive e ispettive che si rendono necessarie per la gestione di tali infrastrutture. Tutti gli interventi che dovessero comportare interferenze con il reticolo irriguo dovranno essere preventivamente concordati con i soggetti gestori e con il Comprensorio Irriguo del Canavese."

2. Si integra l'articolo 57 Prescrizioni e indirizzi generali di tipo ambientale" al punto 6 Risparmio idrico con il seguente comma:

" Dovrà essere garantita l'invarianza idraulica degli interventi di nuova realizzazione e le misure adottate per convogliare i deflussi delle acque meteoriche, derivanti dalle nuove superfici impermeabilizzate, non dovranno aggravare la situazione delle aree adiacenti, siano esse già urbanizzate oppure agricole."

3. Si aggiorna l'articolo 42 Aree di rispetto" ai commi riguardanti le aree di rispetto dei pozzi ai sensi delle determinazioni regionali per le aree di salvaguardia con i seguenti comma:

" Nelle aree di salvaguardia dei pozzi P1 e P3 individuati in cartografia di PRGC (come da Determinazione Regione Piemonte numero 408 del 21/09/2017 per area di salvaguardia pozzo potabile denominato P1 e Determinazione Regione Piemonte numero 253 del 23/06/2015 per area di salvaguardia pozzo potabile denominato P3) si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4, 5 e 6 del Regolamento Regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata. Il gestore del Servizio Idrico Integrato è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del Regolamento Regionale 15/R/2006 e agli adempimenti previsti citati nelle Determinazioni della Regione Piemonte di definizione dell'area di salvaguardia."

L'articolo 42 viene inoltre aggiornato nella parte riguardante le aree di rispetto degli impianti di depurazione e delle pubbliche discariche che vengono stralciati in quanto non presenti.

### Punto 3.4 Elettromagnetismo

1. Si modifica l'articolo 42 aree di rispetto" nel penultimo comma con le seguenti diciture:

" Per gli elettrodotti e la protezione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici valgono le normative specifiche, fasce di rispetto comprese, di cui alle norme nazionali (DPCM 08.07.2003, Legge 22.02.2001 n. 36, DM 29.05.2008) e regionali (L.R. 03.08.2004 n. 19 Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), nonché tutte quelle eventualmente di aggiornamento e modifica. Nel caso di attuazione di nuove aree ricadenti all'interno della fascia di rispetto (DM 29.05.2008), ai



sensi di quanto previsto all'art. 4, comma 1, lettera h, della Legge 36/2001 non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore."

#### Punto 3.5 Energia

1. Si integra l'articolo 57 Prescrizioni e indirizzi generali di tipo ambientale" al punto 1 aree residenziali di completamento e di nuovo impianto (RC e RN) con le seguenti indicazioni:

" In applicazione delle normative nazionali e regionali dovranno essere adottate modalità tecniche e costruttive atte a garantire il miglioramento delle prestazioni energetiche e il contenimento dei consumi energetici per la realizzazione e/o modifica dei fabbricati secondo quanto disciplinato dal quadro normativo nazionale e regionale.

#### Punto 3.6 Interventi di compensazione ambientale

1. Si modifica l'articolo 58 Misure di mitigazione e compensazione ambientale" introducendo l'individuazione di ulteriori aree soggette a compensazione ambientale e alla specificazione puntuale delle zone individuate come "Aree di compensazione ambientale" sia elencandole nell'articolo sia producendo una nuova tavola di PRGC in cui si individuano cartograficamente tali aree:

" Per quanto riguarda le misure di mitigazione ambientale si terranno in considerazione le misure proposte nel Rapporto Ambientale e recepite nelle Norme di Attuazione all'art. 57 Prescrizioni e indirizzi generali di tipo ambientale.

Nel caso degli interventi edificatori di nuovo impianto in ambiti RNV Residenziali di nuovo impianto V si prevedono, ove necessario, mitigazioni a carico del singolo intervento individuando, sulla cartografia di piano, superfici da destinare a servizi per quote maggiori delle minime di legge con finalità relative alla destinazione di aree verdi, di costituzione di barriere e aree tampone a servizio delle aree oggetto di intervento.

Per integrare questi interventi di modesta entità rispetto al consumo di suolo impegnato, saranno necessarie opere compensative per le zone RN2V4, RN3V4, RN7V4, RN8V4 e per le zone IN°1, IN°2, AC1V4: la realizzazione dei nuovi progetti, in queste zone, sarà subordinata a misure compensative almeno pari alla somma delle superfici coperte e impermeabilizzate (accessi viabilità, parcheggi, ecc.) relative al nuovo intervento edilizio. Le modalità compensative saranno disciplinate all'interno della convenzione allegata al progetto urbanistico. Le opere di compensazione, siano esse realizzate dall'A.C. o dai proponenti, dovranno privilegiare le aree previste dal PRGC come individuato nella "Tavola 25V4 Aree di compensazione ambientale" del PRGC.

Le aree di Compensazione Ambientale possono essere così individuate:

- Area di Compensazione Ambientale 01: area individuata nella fascia est di rispetto cimiteriale (lungo Via Grametti). Attualmente destinata a prato incolto: compensazione consistente in piantumazione di essenze arboree - arbustive autoctone o, in



alternativa, di frutteti atti a completare il progetto intrapreso dall'Amministrazione Comunale nelle stesse zone e aree limitrofe;

- Area di Compensazione Ambientale 02: area individuata nella parte nord del concentrico (area pubblica prospiciente Strada del Beneficio). Attualmente costituita da parte a radura e parte a prato incolto: compensazione consistente in piantumazione di essenze arboree -arbustive autoctone per contribuire a creare un'area cuscinetto verso il comparto produttivo.

- Area di Compensazione Ambientale 03: area individuata nella fascia sud ai margini estremi del centro abitato (Strada Provinciale da Chivasso ad Ozegna - area SI3). Attualmente costituita da parte a radura e parte a prato: compensazione consistente nel miglioramento e potenziamento della vegetazione arborea - arbustiva.

- Area di Compensazione Ambientale 04: area individuata nella porzione di proprietà pubblica di pertinenza del depuratore SMAT dismesso. Attualmente l'area risulta costituita dal fabbricato usato fino al 2015 come depuratore e poi dismesso: compensazione consistente nella riqualificazione dei fabbricati non più utilizzati e dell'area mediante la de impermeabilizzazione delle superfici e l'impianto di vegetazione arborea ed arbustiva autoctona non infestante, al fine di creare/ripristinare una fascia vegetata ripariale lungo il Torrente Orco.

- realizzazione di fasce arboree, arbustive ed erbacee lungo i margini dei fossi che costituiscono importanti ecosistemi lineari collegati a rete e sede di un importante patrimonio di biodiversità, contribuendo a migliorare gli aspetti microclimatici e assorbendo i fitonutrienti derivanti dall'attività agricola, limitando il loro deflusso nelle acque e migliorando il paesaggio agrario tipico della zona contestualmente ad interventi di contenimento/eradicazione delle specie esotiche invasive inserite nelle Black List approvate dalla Regione Piemonte con DGR n. 45-5100 del 18 dicembre 2012 ed aggiornate con la DGR n. 23-2975 del 29 febbraio 2016."

**2) Di dare atto** che la Città Metropolitana di Torino con Decreto del Vicesindaco di Torino n. 255-13139/2017 ha espresso parere di compatibilità della Variante strutturale n. 4 con il Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2" approvato con deliberazione Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 Misure di salvaguardia e loro applicazione; art. 26 Settore agroforestale, comma 5; art. 39 Corridoi riservati ad infrastrutture, commi 1 e 3; art. 40 Area speciale di C.so Marche; art. 50 Difesa del suolo, comma 2.

**3) Di dare atto delle valutazioni dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente (ARPA), protocollo n. 4112 del 03/07/2017 e cha a tal proposito:**

- Viene stralciata l'area RN9V4 di progetto preliminare riportandola con destinazione area agricola di tipo speciale (ATE) come nel piano vigente;



- Il Rapporto Ambientale è stato aggiornato ed integrato riguardo i dati del consumo di suolo facendo riferimento al decennio come anche da indicazioni del parere della Regione Piemonte
- il Piano di Monitoraggio è stato integrato inserendo i set di indicatori di attuazione proposti anche dall'OTR con l'introduzione dell'Indice di dispersione dell'urbanizzato, dell'Indice di frammentazione da infrastrutturazione, dell'indice di consumo di suolo reversibile, l'indice riguardante le misure mitigative e compensative previste analizzando sia il numero che la tipologia dei diversi tipi di interventi, si è integrato l'indicatore relativo al paesaggio con un elaborato cartografico, allegato al Piano di monitoraggio, in cui si evidenziano i punti di osservazione e i coni visuali delle riprese fotografiche per renderne più agevole e omogenea l'applicazione.
- l'articolo 57 Prescrizioni e indirizzi generali di tipo ambientale" è stato integrato, con ulteriori indicazioni di mitigazioni ambientali: il punto 2 aree produttive è stato integrato con un riferimento alle indicazioni contenute nel Protocollo Itaca Nazionale edifici industriali ed è stato introdotto il riferimento al divieto di utilizzazione di specie vegetali alloctone invasive inserite nelle Black-list della Regione Piemonte; nel punto 8 aree a verde pubblico e parcheggi è stato introdotto il riferimento al divieto di utilizzazione di specie vegetali alloctone invasive inserite nelle Black-list della Regione Piemonte; nel punto 6 risparmio idrico è stato inserito un comma riguardante *"il rispetto dell'invarianza idraulica degli interventi di nuova realizzazione e le misure adottate per convogliare i deflussi delle acque meteoriche, derivanti dalle nuove superfici impermeabilizzate, non dovranno aggravare la situazione delle aree adiacenti, siano esse già urbanizzate oppure agricole"*;
- In seguito ai rilievi e alle proposte analoghe giunte anche dall'OTR e dalla Città Metropolitana di Torino, si modifica l'articolo 58 Misure di mitigazione e compensazione ambientale" delle Norme Tecniche di Attuazione introducendo l'individuazione di ulteriori aree soggette a compensazione ambientale e alla specificazione puntuale delle zone individuate come "Aree di compensazione ambientale" sia elencandole nell'articolo sia producendo una nuova tavola di PRGC in cui si individuano tali aree.

4) **Di approvare** la variante strutturale numero quattro al P.R.G.C. ai sensi del comma 14 dell'art. 31ter della legge regionale 56/77, nel testo antecedente alla L.R. 25 Marzo 2013, n. 3, accettando integralmente i pareri e le osservazioni formulati in sede di conferenza di pianificazione dalla Regione Piemonte, secondo i seguenti elaborati tecnici predisposti in seguito all'accettazione dei pareri e osservazioni formulati dalla conferenza di pianificazione:

- Elab. RI Relazione illustrativa della variante di Piano (ed integrazione di quelle del piano vigente)
- Elab. NA Norme di Attuazione (testo coordinato)



- Elab. TZ Tabelle di zona (CS-RE-RR-RC) (testo coordinato)
- Elab. TZ Tabelle di zona (RN-RNE-AC-IN-IC-IR) (testo coordinato)
- Elab. SQ Scheda quantitativa dei dati urbani
- Elab. OC Osservazioni e controdeduzioni al progetto preliminare controdedotto
- Tavola 15V4 Vincoli scala 1:5000
- Tavola 16V4 Viabilità = 1:5000
- Tavola 18AV4 Destinazione aree = 1:5000
- Tavola 18BV4 Destinazione aree: Concentrico = 1:2000
- Tavola 18CV4 Destinazione aree: Centro Storico = 1:1000
- Tavola 19V4 Zona di insediamento commerciale = 1:5000
- Tavola 20V4 Inquadramento Urbanistico = 1:25000
- Tavola 21V4 Destinazione aree con sovrapposizione della carta di sintesi  
= 1:5000
- Tavola 22V4 Rete infrastrutturale esistente = 1:2000
- Tavola 23V4 Destinazione d'uso del PRGC con individuazione aree oggetto di variante  
= 1:5000
- Tavola 24V4 Proposta di perimetrazione delle aree dense di transizione e libere  
= 1:10000
- Tavola 25V4 Aree di compensazione ambientale = 1:5000
- Tavola 26V4 Capacità d'uso dei suoli = 1:5000

Elaborati geologici:

- Elab. RG Relazione geologica tecnica sulle aree di nuovo insediamento

Elaborati di compatibilità acustica:

- Elab. VCA Verifica di compatibilità acustica

Elaborati della Valutazione Ambientale Strategica:

- Elab. VAS RCA Relazione di compatibilità ambientale (e suoi allegati)
- Elab. VAS SNT Sintesi non tecnica
- Elab. VAS PPM Piano di monitoraggio
- Elab. VAS DS Dichiarazione di sintesi

5) **Di dare atto** che, per quanto è a conoscenza del Consiglio Comunale, non risulta che la variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con i piani sovracomunali;

6) **Di dare corso** a tutti gli adempimenti amministrativi previsti dalla L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL SINDACO  
F.to BOGGIO GIOSI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MAGGIO DR. SERGIO

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 134 D.Lgs. 267/00)**

Certifico io, Segretario Comunale, previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 20 GIU. 2018 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, c.1, del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MAGGIO DR. SERGIO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

ADDI',

20 GIU. 2018



IL SEGRETARIO COMUNALE  
MAGGIO DR. SERGIO

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

☒ Si certifica che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lvo 267/2000.

☐ Si certifica che la sujestesa deliberazione, data l'urgenza, è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lvo 267/2000.

San Giusto C.se, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
MAGGIO DR. SERGIO

Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to BARBIERI Geom. Antonio	Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to	
--	---	--